

ECC.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

del Lazio - ROMA

ATTO di COSTITUZIONE

**a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario
in sede giurisdizionale**

(ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010)

ISTANZA CAUTELARE ex art. 55 c.p.a.

AUTORIZZAZIONE alla NOTIFICA per PUBBLICI PROCLAMI ex art. 41 c.p.a.

Nell'interesse di: Prof. Camillo FACCHINO nato [REDACTED]

(c.f.: [REDACTED]) e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] n. 27,

rappresentato e difeso dagli Avvocati Rocco Mazza (c.f.: [REDACTED])

Sarilena Stipo (c.f.: [REDACTED]) del Foro di Palmi ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo difensore sito in Gioia Tauro (RC), Via

Monacelli n. 83, fax: 0966420322 pec: avvroccomazza@pecstudio.it e/o

avvsarilenastipo@pec.it, giusta procura in calce al presente atto,

contro:

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante

pro tempore con sede in Roma

Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale

rappresentante pro tempore

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del legale

rappresentante pro tempore

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione in persona

del legale rappresentante *pro tempore*

PNRR – Struttura di Missione per il PNRR in persona del legale
rappresentante *pro tempore*

tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nonché nei confronti di:

Famiani Toti [REDACTED]
[REDACTED]

avverso e per l'annullamento previa sospensione

- del **decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205**, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*” ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (all. 1);

- del **decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575**, recante “*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*” (all. 2);

- del **Decreto Direttoriale n. 155 del 31 gennaio 2024**, che rettifica parzialmente quanto riportato nell'Allegato 1 al D.D. 90/2024 (all. 3);

dei decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A030;

degli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

del **decreto prot. n. 3235 del 25 ottobre 2024** (all. 4), con il quale è stata approvata la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la

procedura concorsuale relativa alla classe A030 e, ove esistente del relativo verbale di approvazione;

del **decreto prot. n. 3267 del 31 ottobre 2024** (all. 5) con il quale è stata rettificata la predetta graduatoria nonché del **decreto n. 1375 del 4 dicembre 2024** (all.6) con il quale è stata integrata nuovamente la medesima graduatoria ed individuati i candidati su provincia;

di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio, nonché l'annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche noto o conosciuto dal ricorrente e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno,

per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione spettante con il punteggio legittimamente conseguito, nella graduatoria finale del concorso in esame previa revoca delle immissioni in ruolo, delle convocazioni illegittimamente disposte in favore di candidati con un punteggio inferiore a quello del ricorrente o in eccesso rispetto alla quota di riservisti prevista dalla legge e adozione di ogni altra misura idonea ai fini del corretto scorrimento della graduatoria *de qua*

nonché per la condanna

delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

PREMESSA

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 16 gennaio 2025, notificato in pari data a tutte le parti resistenti il prof. Camillo Facchino, *ut supra* rappresentato e difeso, ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe con l'adozione di ogni più idonea misura cautelare;
il ricorso viene di seguito integralmente trascritto:

ECC.mo PRESIDENTE della REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO

ISTANZA CAUTELARE ex art. 55 c.p.a.

AUTORIZZAZIONE alla NOTIFICA per PUBBLICI PROCLAMI ex art. 41 c.p.a.

Nell'interesse di: Prof. **Camillo FACCHINO** nato a **Mela di Palmi** il **5 ottobre 1976** (c.f.: **50025 00015**) e residente a **Palmi (RC)** al **V. D. n. 87**, rappresentato e difeso dagli Avvocati **Rocco Mazza** (c.f.: **50025 00015**) **Sarilena Stipo** (c.f.: **50025 00015**) del Foro di Palmi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore sito in Gioia Tauro (RC), Via Monacelli n. 83, fax: 0966420322 pec: avvroccomazza@pecstudio.it e/o avvsarilenastipo@pec.it, giusta procura in calce al presente atto,

contro:

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma

Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del legale rappresentante pro tempore

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione in persona del legale rappresentante pro tempore

PNRR – Struttura di Missione per il PNRR in persona del legale rappresentante pro tempore

tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nonché nei confronti di:

Famiani Toti [REDACTED]

avverso e per l'annullamento previa sospensione

del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante

“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (all. 1);

del decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (all. 2);

del Decreto Direttoriale n. 155 del 31 gennaio 2024, che rettifica parzialmente quanto riportato nell'Allegato 1 al D.D. 90/2024 (all. 3);

dei decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A030;

degli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

del decreto prot. n. 3235 del 25 ottobre 2024 (all. 4), con il quale è stata approvata la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe A030 e, ove esistente del relativo verbale di approvazione;

del decreto prot. n. 3267 del 31 ottobre 2024 (all. 5) con il quale è stata rettificata la predetta graduatoria nonché **del decreto n. 1375 del 4 dicembre 2024** (all.6) con il quale è stata integrata nuovamente la medesima graduatoria ed individuati i candidati su provincia;

di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio, nonché l'annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche noto o conosciuto dal ricorrente e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi del ricorrente il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno nonché, occorrendo,

nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione spettante con il punteggio legittimamente conseguito, nella graduatoria finale rettificata del concorso in esame previa revoca delle immissioni

in ruolo e/o delle convocazioni illegittimamente disposte in favore di candidati con un punteggio inferiore a quello del ricorrente o di riservisti in esubero rispetto al numero legale e/o adozione di ogni altra misura idonea ai fini del corretto scorrimento della graduatoria de qua.

PREMESSA

Con decreto del 26 ottobre 2023, n. 205 il Ministero dell'Istruzione e del Merito sono state specificate le "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno" in ossequio dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

In data 6 dicembre 2023, è stato disposto l'avvio al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 indetto con DDG n. 2575/2023, del 6 dicembre 2023 giusta decreto dipartimentale n. 2575 (all. 7).

Con domanda inoltrata in data 18 dicembre 2023, il prof. Camillo Facchino ha chiesto di partecipare alla predetta procedura concorsuale, per la classe di concorso A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado) per la regione Lombardia previa dichiarazione e allegazione dei titoli posseduti e valutabili ai fini concorsuali (all. 8).

All'esito della citata procedura e dello svolgimento delle prove ivi previste, al Prof. Facchino è stato attribuito il punteggio complessivo di **187,50** (di cui punti 82.00 relativi al superamento della prova scritta, punti 88.00 inerenti al superamento della prova orale e punti 17.50 per titoli) all. 8.

Con decreto direttoriale prot. n. 78 del 17 gennaio 2024 è stato rideterminato il contingente da assegnare alla procedura de qua (i posti complessivi venivano aumentati fino a n. 29.314 unità).

In data 25 ottobre 2024 è stata pubblicata la relativa graduatoria di merito e proclamati vincitori gli aspiranti collocatisi tra il posto n. 1 ed il posto n. 45.

Nonostante la votazione ottenuta dal prof. Facchino fosse superiore al punteggio attribuito ai candidati inseriti nella predetta graduatoria lo stesso ha conseguito la qualifica di mero "idoneo" e il suo nominativo è stato escluso dal novero dei "vincitori".

Con istanza di accesso agli atti inoltrata in data 27 ottobre 2024 il Prof. Facchino ha proposto reclamo avverso la citata graduatoria contestando in particolare l'inserimento di candidati riportanti un punteggio inferiore a quello conseguito dallo stesso (candidati collocati in GM tra il n.40 ed il n. 45) nonché l'inclusione di un numero di Riservisti in percentuale superiore a quella del 30% prescritta ex lege formulando altresì formale istanza di accesso agli atti della procedura in esame.

Detta istanza, rimasta inevasa, è stata inutilmente reiterata in data 4 novembre 2024 all'esito della rettifica della graduatoria operata con decreto prot. n. U:0003267.31 del 31 ottobre 2024 nonché in data 7 dicembre 2024 e, da ultimo, in data 31 dicembre 2024.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure in

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione 3, 10, 11, 97 e 117 Cost.: principio del buon andamento, della imparzialità e della legalità amministrativa.

Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Travisamento dei fatti.-

La graduatoria compilata all'esito della procedura concorsuale in esame risulta inficiata da un macroscopico errore materiale per avere la Pubblica Amministrazione alterato l'ordine della graduatoria fondata sulla traduzione in punti dei criteri di valutazione dei titoli fissati dal bando.

~~Detto errore, sarebbe stato facilmente emendabile dalla medesima Amministrazione con un mero provvedimento di rettifica, per la cui motivazione sarebbe stato sufficiente menzionare l'errore di fatto che ha ingiustificatamente favorito la posizione di alcuni candidati, ai quali, nonostante il conseguimento di un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito all'odierno ricorrente, è stata riconosciuta la qualifica di vincitori e disposto l'inserimento nella graduatoria di merito stilata all'esito della procedura concorsuale.~~

~~Come evincibile dalla consultazione della graduatoria oggetto di contestazione, i candidati inseriti nelle posizioni comprese tra il numero 38 ed il numero 45 risultano aver conseguito una votazione inferiore rispetto al Prof. Facchino, il cui punteggio risulta, come già detto, pari a **187,50** punti.~~

~~In particolare, alla prof.ssa Famiani Toti (pos. 40) risultano essere stati riconosciuti 186,75 punti, al prof. Vernaci Antonino (pos. 41) 184,00, al prof. Abrescia Massimo (pos. 42) 182,75 punti, al prof. Iacobellis Giuseppe (pos. 43) 182,00 punti, al prof. Forciniti Pierfrancesco (pos. 44) 172,50 punti e alla prof.ssa Mandarinò Laura (pos. 45) 170,50 punti.~~

~~Detta abnormità risulta viepiù aggravata, all'esito dell'ultima rettifica operata in data 31 ottobre 2024 a causa della quale il numero dei "riservisti" risulta superiore a quello consentito dal bando/legge (ovvero 13) e, il numero dei candidati collocati in posizione superiore rispetto all'odierno ricorrente da 2 sono diventati 4 nonostante il conseguimento di un punteggio inferiore.~~

~~In tema di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico, il Consiglio di Stato ha espressamente chiarito la sufficienza di un provvedimento di secondo grado, che, in via di autotutela intervenga sul precedente provvedimento della pubblica amministrazione.~~

~~Essendo una rettifica doverosa la stessa, sempre secondo l'assunto dei Giudici de quibus, non necessita di una motivazione aggiuntiva circa la sussistenza di esigenze di interesse pubblico diverse e ulteriori rispetto a quella~~

del ripristino della legalità. Risultano infatti essere irrilevanti eventuali vizi formali o procedurali, compreso l'omesso inoltro della comunicazione di avvio del procedimento.

Il Supremo Consesso ha evidenziato come non sia configurabile un'esigenza pubblica alla conservazione di un atto a contenuto errato.

Il principio di buona fede è infatti obbligatorio anche per la pubblica amministrazione, la quale ha il dovere di agire con imparzialità in base all'articolo 97 della Costituzione e di correggere eventuali errori materiali.

La P.A. dispone di una ampia discrezionalità di rettificare una selezione per titoli in concorso pubblico che, in base a tale assunto, può essere attivata sino al momento in cui non si sia instaurato formale rapporto di collaborazione sottoscritto da entrambe le parti contraenti dopo la nomina dei vincitori. Fino a quel momento i partecipanti vantano infatti solo una aspettativa alla conclusione del procedimento.

La rettifica dell'iter valutativo si impone in particolare in presenza di giustificati motivi di pubblico interesse relativi all'attribuzione del punteggio corrispondente ai titoli posseduti da ciascuno dei concorrenti.

Di qui l'importanza dell'errore materiale, consistente in una inesattezza o svista accidentale, che denota una discrepanza tra la volontà e la sua rappresentazione, riconoscibile da chiunque e ricavabile dal contesto dell'atto (cfr. ex plurimis [Consiglio di Stato n. 3537/2020](#)).

Nella fattispecie che ci occupa, l'Amministrazione competente nonostante l'espresso rilievo formulato dall'interessato con puntuale accesso agli atti e consequenziale reclamo non ha ritenuto di effettuare il controllo richiesto e la rettifica dovuta limitandosi a riportare l'articolo del bando relativo ai criteri di compilazione della graduatoria di merito arrecando, in tal modo, un evidente pregiudizio all'istante, ingiustamente privato della dovuta immissione in servizio.

Illegittima esclusione degli idonei in sede di compilazione della graduatoria di merito. Eccesso di potere per irragionevolezza. Arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa.

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.A.

Violazione del principio del legittimo affidamento. Difetto dei presupposti di fatto e diritto: disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta.

Come anticipato in fatto, l'odierno ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative.

La condotta della p.A. oltre ad impedire allo stesso di essere collocato nella posizione legittimamente spettante, di fatto impedisce al ricorrente di verificare il corretto scorrimento della graduatoria in caso di eventuali rinunce a

causa della mancata inclusione nella medesima dei nominativi e del grado dei candidati qualificatisi tra gli idonei stante lo svolgimento con esito positivo di tutte le prove prescritte dal bando della procedura.

Gli idonei, dunque, non essendo stati inseriti in alcun elenco, in caso di scorrimento, non avranno contezza della posizione ricoperta e della regolarità della procedura.

Tale situazione viola il principio di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A. e genera una illegittima disparità di trattamento.

Come è noto, la complessa evoluzione normativa riguardante l'istituto dello scorrimento delle graduatorie ne ha ampliato notevolmente la portata applicativa.

Oltre alle numerose disposizioni contingenti, attinenti settori specifici del pubblico impiego, si è invero passati da norme volte a circoscrivere entro confini contenuti l'ambito oggettivo di operatività dell'istituto in esame – riferito alle sole ipotesi della disponibilità dei posti al momento dell'approvazione della graduatoria o ai casi di rinuncia, decadenza, o dimissioni dei vincitori, peraltro con riconoscimento in capo all'amministrazione pubblica di una mera facoltà a ricorrervi - a regole intese a prevedere l'utilizzabilità delle graduatorie in ambiti oggettivamente molto più estesi.

Il riferimento è in primo luogo all'art. 15, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") e all'art. 91, comma 4, D.lgs. 267 del 2000 (T.U. Enti locali).

Si tratta di disposizioni che, oltre ad ampliare notevolmente il perimetro oggettivo di applicazione dell'istituto dello scorrimento hanno, sul piano testuale, abbandonato ogni riferimento alla "facoltà" dell'amministrazione manifestando l'evidente intento del legislatore di ridurre drasticamente l'ambito della discrezionalità dell'amministrazione nella scelta tra le diverse modalità di reclutamento.

Tuttavia, a dare all'istituto della utilizzazione delle graduatorie concorsuali la dignità di regola generale per le assunzioni di personale pubblico, introdotta con disposizione di rango legislativo, è stato l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha aggiunto il comma 5 ter all'art. 35 del d.lgs. 165/2001.

In base a tale ultima disposizione, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Da ultimo, con l'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, cd. Decreto D'Alia (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante «disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a

proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego») lo scorrimento è diventato obbligatorio per tutte le amministrazioni ivi compresa il Ministero della Pubblica Amministrazione.

Con tale intervento legislativo volto, tra l'altro, a contrastare il precariato nel pubblico impiego, sono stati in particolare regolamentati i criteri di utilizzo delle graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici e la determinazione di ricorrere allo scorrimento di una graduatoria è diventata un diritto soggettivo inderogabile dell'idoneo e, correlativamente, un obbligo per l'Amministrazione, normativamente vincolata ad effettuare sempre lo scorrimento.

Nel fare ciò, il legislatore è andato oltre il principio giurisprudenziale formalizzato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 luglio 2011, n. 14, («in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti») ed ha stabilito che le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad avviare nuove procedure concorsuali solo previa verifica:

- dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
- dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Il Decreto D'Alia, ha infatti trasformato il derogabile principio giurisprudenziale sancito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in una inderogabile norma di azione della pubblica amministrazione.

Il comma 3 dell'articolo 4 del citato Decreto impone ora a tutte le amministrazioni centrali dello Stato l'imprescindibile «vincolo normativo» di bandire nuovi concorsi solo dopo aver assunto gli idonei non vincitori posizionati in precedenti graduatorie ancora vigenti.

Quale norma successiva, essa è senz'altro idonea a modificare ed integrare ogni precedente disciplina dell'arruolamento dei pubblici dipendenti, se incompatibile, ed è, al contempo, norma di carattere eccezionale sui concorsi pubblici, e, a tal fine, introdotta con decreto legge per la ritenuta «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali» (motivi che, per certo, ineriscono al principio fondamentale del buon andamento dell'azione amministrativa, enunciato dall'articolo 97 della Costituzione).

In presenza di un numero imprecisato di personale risultato idoneo ed a fronte di una chiara opzione legislativa e giurisprudenziale nel senso dell'assoluto favor per l'assunzione mediante scorrimento delle

graduatorie ancora valide rispetto all'esperimento di lunghe e dispendiose procedure concorsuali, l'illegittimità della decisione di escludere gli idonei dalla graduatoria finale risulta con estrema evidenza.

La nuova disciplina sull'utilizzo delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato è stata illustrata, in termini ancora più puntuali, dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplicificazione n. 5 del 21 novembre 2013, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», la quale al paragrafo 3.1. testualmente dispone: «sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, c'è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali»

Il capitolo 4 della Circolare individua «le amministrazioni pubbliche destinatarie» e «le categorie di personale interessate» dalle singole disposizioni del Decreto D'Alia precisando a riguardo che «in alcuni casi l'applicazione è diretta per tutte le amministrazioni pubbliche, in altri casi lo è solo per le amministrazioni centrali. Il diverso impatto delle disposizioni si desume essenzialmente dall'articolo 117 della Costituzione».

In base a tale assunto, l'indizione di nuovi concorsi per assumere personale necessario attingendolo tra i vincitori anziché tra gli idonei non vincitori dei precedenti concorsi si pone altresì in palese violazione e anche con gli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, 41 della Carta di Nizza e 6 TUE e 3, 10, 11, 97 e 117 Cost. per difetto di motivazione – difetto di istruttoria.

Nel bando non vi sarebbe alcuna motivazione sulle ragioni per cui, nonostante la possibilità di scorrimento della graduatoria, si sia optato per la mancata menzione degli idonei che in caso di rinunce non potrebbero effettuare alcun controllo e, conseguentemente esercitare i propri diritti, ignorando la propria posizione.

Nel richiamato quadro normativo, appare naturale ritenere, nel solco di quanto affermato nella già richiamata sentenza della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che la scelta dell'amministrazione di bandire un nuovo concorso, pur in presenza di soggetti idonei che potrebbero soddisfare le medesime esigenze, vada scrutinata con particolare rigore, posto che la stessa risulta confliggente con i suindicati principi desumibili dalla legislazione più recente (ispirati, come detto, da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rapidità ed efficacia dell'azione amministrativa).

Alla luce dei principi enucleati dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, si è affermato che l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell'esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso.

Va da sé che, nel motivare l'opzione preferita, l'Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'attuale ordinamento afferma un generale favore circa l'utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse

pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

Dalla semplice lettura del decreto impugnato, non è dato scorgere alcuna motivazione idonea a giustificare il comportamento dell'Amministrazione de qua che, pur in presenza di un consistente numero di idonei ne ha disposto l'esclusione dalla graduatoria di merito senza fornire alcuna motivazione idonea a supportare tale scelta.

Ne discende, anche sotto tale profilo, la manifesta illegittimità della decisione adottata dall'Amministrazione circa l'indizione di un nuovo concorso anche in considerazione dell'evidente disparità di trattamento realizzatasi tra i soggetti qualificatisi quali idonei non vincitori nel corso degli anni e della correlativa lesione del principio del legittimo affidamento ingenerato negli aspiranti-idonei dal pregresso utilizzo, da parte dell'Amministrazione interessata, del criterio dello scorrimento delle graduatorie per le procedure di reclutamento del personale.

Se un soggetto figura in una graduatoria concorsuale quale idoneo è perché ha superato le relative prove d'esame ed è stato giudicato meritevole, in via astratta, di occupare il posto per la cui copertura il concorso è stato bandito.

Se ciò non è accaduto, è solo per una contingenza di tipo 'accidentale', e cioè per l'insufficienza dei posti messi a concorso in rapporto ai soggetti giudicati idonei; ma se, e nella misura in cui, tale limite quantitativo dovesse venir meno (a fronte, ad esempio, di nuove esigenze di provvista di personale), nessun ostacolo dovrebbe frapporsi all'assunzione di un soggetto che è già stato giudicato idoneo ad essere inserito in ruolo, sempre che lo stesso risulti inserito in una graduatoria ancora valida ed efficace.

In via puramente astratta, se è pur vero che i soggetti idonei seguono in graduatoria i vincitori sicché, nell'ambito della stessa tornata concorsuale, tra i primi ed i secondi sussiste un differenza sul piano del diverso 'merito' ad ottenere il posto (tant'è che nell'immediato vengono appunto assunti, di regola, soltanto i vincitori), alle medesime conclusioni non è possibile pervenire, quantomeno nei medesimi termini di certezza, se si prendono in esame distinte tornate concorsuali.

Si vuol dire, in sostanza, che su un piano teorico, un soggetto idoneo in una tornata concorsuale non si trova necessariamente in una posizione deteriore, quanto al 'merito', rispetto al vincitore di altro concorso, posto che potrebbe avere ottenuto, in tesi, un maggior punteggio nei titoli e nelle prove d'esame. La sostenibilità astratta di tale tesi dimostra che non appare pertinente il richiamo al principio meritocratico insito nella scelta costituzionale del concorso quale modalità preferenziale di accesso ai pubblici impieghi.

Quanto al preteso ostacolo nell'accesso agli impieghi, va osservato che è ben vero che le citate leggi di proroga hanno dilatato in modo significativo i termini di validità delle graduatorie concorsuali.

Nondimeno ciò è avvenuto, con scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, per soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, a comprova della maggiore economicità della scelta di utilizzare le graduatorie per scorrimento piuttosto che far luogo a nuovo concorso.

Un'altra novità in materia di scorrimento graduatorie è rappresentata dal complesso delle misure approvate dal Governo con il c.d. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La prima è che il decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, all'art. 16 comma 3-bis, ha previsto che le Amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, incluse le Regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre Pubbliche Amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse.

La seconda novità è data dall'art. 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. decreto Reclutamento), che autorizza i Comuni ad effettuare, anche in forma aggregata, delle "selezioni uniche" per la formazione di "elenchi di idonei", per incarichi sia a tempo determinato che indeterminato, dai quali poter attingere in assenza di proprie graduatorie in corse di validità.

In buona sostanza, una volta formulato l'elenco degli idonei, il Comune interessato all'assunzione di uno o più idonei potrà fare una domanda di interpello, invitando i candidati idonei interessati per l'assunzione nel dato profilo a presentare la propria candidatura entro il termine indicato; quindi tali candidati saranno sottoposti ad una prova di natura concorsuale, seppure semplificata, all'esito della quale verrà predisposta la vera e propria graduatoria di merito.

Vi sono infatti innumerevoli casi in cui l'ente è di fatto obbligato ad assumere mediante scorrimento graduatorie vigenti.

Ciò che accade generalmente nelle ipotesi in cui l'Amministrazione indica un nuovo concorso, o esprime altrimenti la propria volontà di assumere del personale omettendo di utilizzare delle graduatorie interne ancora valide.

Detto in altri termini, se la Pubblica amministrazione ha delle graduatorie in corso di validità (e magari prossime alla scadenza) e decide, per il medesimo profilo, di assumere del personale con un nuovo concorso, è obbligata a disporre l'assunzione mediante scorrimento delle graduatorie con facoltà per gli idonei di domandare in giudizio l'annullamento del bando.

Sul punto, recentemente, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che la scelta operata dall'ente, a monte, di privilegiare lo scorrimento delle graduatorie, in luogo dell'indizione di un nuovo concorso, laddove risulti manifestata chiaramente da atti interni e circolari, "consuma" la discrezionalità: ciò equivale a dire che, in pratica, così facendo l'ente si obbliga a scorrere e dunque, in maniera corrispondente, riconosce agli idonei un vero e proprio diritto allo scorrimento (T.A.R. Campania, Sez. V, sentenza n. 4275 del 2021).

Violazione ed elusione dell'articolo 104/C del Trattato istitutivo della Unione Europea e violazione ed elusione dei regolamenti del Consiglio 1446 e 1447 del 17 giugno 1997 dell'Unione Europea. Violazione ed elusione della risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, IN97/C. Eccesso di potere sotto vari profili.

La decisione di procedere a nuovo concorso, considerate le ingenti spese pubbliche, viola ed elude il patto di stabilità comunitario stante il potere-dovere dell'Amministrazione di attingere alla graduatoria del precedente concorso.

Istanza di sospensiva

Il fumus boni iuris traspare con evidenza dai motivi di ricorso ed è agevolmente percepibile in sede di sommaria delibazione.

Con esso concorre il periculum in mora.

Il danno grave ed irreparabile deriva dall'incidenza degli atti contestati con il presente ricorso sulla posizione economica dell'istante, che si vede negare legittime aspettative di lavoro necessario per il proprio sostentamento in assenza di altri redditi non solo per l'anno scolastico in corso ma anche per gli anni successivi posto che i decreti di rettifica ed integrazione, emanati dall'Amministrazione successivamente alla pubblicazione della graduatoria de qua, hanno previsto il reclutamento di docenti con un punteggio inferiore a quello del ricorrente anche per gli anni scolastici successivi a quello di riferimento.

La mancata sospensione degli atti relativi al reclutamento in itinere disposto, si ribadisce, in evidente spregio ai principi legislativi vigenti determinerebbe il consolidamento degli atti concorsuali e, in particolare, della graduatoria finale di merito, la preclusione del ricorrente ad essere aggiunto alla stessa nonché l'eventuale presa di servizio di soggetti con punteggio potenzialmente inferiore a quello dello stesso costringendo il medesimo a sostenere nuovamente le prove concorsuali con ulteriore dispendio economico e notevole stress emotivo aggravato dalla illegittima condotta della Amministrazione.

Nel contemperamento dei contrapposti interessi risulta pertanto meritevole di tutela l'aspettativa del ricorrente alla decisione del presente ricorso in quanto lo stesso potrebbe comunque risultare idoneo vincitore o inserito in lista ai fini dello scorrimento.

Per le argomentazioni esposte il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso

conclude

perché l'Ecc.mo Giudicante adito Voglia, coeteris rejectis:

accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare e/o disapplicare gli atti impugnati, anche previa rimessione degli atti alla di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni dedotte ove ritenuta necessaria,
in via preliminare,

tenuto conto del mancato riscontro dell'Amministrazione alle ripetute richieste dei dati anagrafici degli eventuali controinteressati formulata dal ricorrente,

- disporre la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR (pagina web Atti di Notifica) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché della graduatoria impugnata recante i nominativi dei controinteressati e considerata la mancata conoscenza degli idonei;

- disporre la sospensione di tutti provvedimenti gravati dal presente ricorso nei limiti dell'interesse fatto valere dal ricorrente circa la copertura del posto da ricoprire a seguito dello scorrimento della graduatoria compresi eventuali provvedimenti di immissione in ruolo e/o eventuali prese di servizio intervenute nelle more della presente impugnativa,

nel merito:

disporre l'inserimento nella graduatoria di merito del nominativo del ricorrente nella posizione spettante in base al punteggio effettivamente conseguito anche ai fini di un eventuale scorrimento previa revoca eventuali provvedimenti di immissione in ruolo e/o eventuali prese di servizio intervenute nelle more della presente impugnativa illegittimamente emanati dalle Amministrazioni resistenti e rettifica del numero di Riservisti contenendo lo stesso nella percentuale di legge.

Ai fini di legge, si dichiara il contributo ordinario, pari ad Euro 650,00 vertendosi in tema di rapporti di pubblico impiego.

Si allegano:

1. bando di concorso
2. decreto
3. graduatoria
4. decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205,
5. del decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575,
6. Decreto Direttoriale n. 155 del 31 gennaio 2024
7. decreto del 25.10.2024
8. decreto del 3267 del 31.10.24
9. decreto del 1375 del 4 dicembre 2024
10. Domanda
11. Dettaglio graduatoria
12. Istanze di accesso agli atti e relative ricevute
13. Notifica controinteressato.-

Avv. Rocco Mazza

Avv. Sarilena Stipo

L'Amministrazione resistente, rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con atto di opposizione notificato in data 6 febbraio 2025 a mezzo pe.c., ha chiesto che il ricorso venisse trasposto e deciso in sede giurisdizionale.

Tutto ciò premesso, il Prof. Facchino, *ut supra* assistito, difeso e domiciliato,
intendendo insistere nel ricorso

si costituisce

in giudizio con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971,
innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande e conclusioni
tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto e *supra* trascritto,
chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati, previa
adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate nonché la condanna
dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.

DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO.

La condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione ha chiaramente
cagionato nei confronti del docente un danno ingiusto meritevole di ristoro.

Da quanto sopra, si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente
ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno sia in termini
economici sia in termini giuridici per la mancata percezione del trattamento
retributivo e del relativo punteggio determinata dalla negata immissione in
ruolo, risarcibile, ai sensi della giurisprudenza più recente, quale lesione attuale
all'integrità del patrimonio, connessa alla valutazione della probabilità, perduta,
di conseguire l'utilità attesa.

Domanda di adozione di misure cautelari collegiali
(art. 55 c.p.a.)

Si richiamano le motivazioni articolate nell'istanza di sospensione dei
provvedimenti impugnati contenuta nel ricorso straordinario trasposto, anche
in relazione alla sussistenza dei profili di *periculum in mora*.

Quanto a tale ultimo profilo, il mancato illegittimo inserimento nella
graduatoria definitiva, a fronte peraltro, di un punteggio conseguito superiore

alla votazione riportata dai candidati ingiustificatamente inseriti - anche a seguito di successivo illegittimo scorrimento della graduatoria - pregiudica gravemente ed irreparabilmente le prospettive professionali del Prof. Facchino, il quale ha investito lunghi anni nella preparazione del concorso. Senza contare che ove dovesse essere ritenuto fondato il ricorso, avrà perso anni di servizio come professore di ruolo, in alcun modo risarcibili per equivalente anche a causa delle modifiche legislative, nelle more intervenute, le quali, di fatto, hanno introdotto l'opportunità di indire nuovi concorsi pubblici aventi analogo oggetto e con precedenza di assunzione rispetto ai concorsi precedenti nonché la possibilità di accedere a procedure di abilitazione agevolate senza necessità di sostenere un concorso pubblico (ccdd. "percorsi abilitanti").

Per quel che concerne i percorsi abilitanti, stante la mancata valenza della conseguita idoneità, al ricorrente non è inoltre consentita l'iscrizione per la classe di concorso di appartenenza senza numero contingentato al pari dei candidati che non hanno superato le prove concorsuali.

In particolare, il Prof. Facchino, in quanto docente abilitato, si trova paradossalmente in posizione di svantaggio sia rispetto agli aspiranti privi del titolo di abilitazione, i quali fruiscono in via preferenziale dei cd. percorsi abilitanti, sia rispetto ai vincitori dei nuovi concorsi PNRR, ai quali viene *ex lege* riconosciuta precedenza nelle assunzioni.

L'Amministrazione *de qua*, anche nelle more del presente ricorso, ha inoltre continuato ad operare reiterate rettifiche ed integrazioni alla graduatoria in esame, da ultimo in data 29 marzo 2025, effettuando scorrimenti con inserimento di candidati la cui legittimità, stante il mancato riscontro delle numerose istanze di accesso presentate dal Prof. Facchino, non risulta, allo stato, possibile verificare.

In modo analogo, l'Amministrazione resistente ha operato riguardo la categoria dei cd. Riservisti, inseriti, come ripetutamente lamentato dal ricorrente, in numero superiore a quello previsto *ex lege*.

Si confida, pertanto, nell'adozione della medesima misura cautelare nei confronti del ricorrente.

Per le argomentazioni esposte il Prof. Facchino, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso

conclude

Voglia l'Ecc.^{mo} Tribunale Amministrativo, *coeteris rejectis*:

accogliere il ricorso e, per l'effetto:

In via preliminare

- disporre la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR (pagina web Atti di Notifica) del ricorso, della relativa, nonché della graduatoria impugnata, recante i nominativi dei controinteressati e considerata la mancata conoscenza degli idonei;

- disporre l'esibizione da parte dell'Amministrazione ricorrente di tutta la documentazione richiesta, senza esito, con le istanze di accesso allegate al presente;

- disporre la sospensione di tutti provvedimenti gravati dal presente ricorso nei limiti dell'interesse fatto valere dal ricorrente circa la copertura del posto da ricoprire a seguito dello scorrimento della graduatoria;

- disporre la sospensione di tutti i provvedimenti con i quali sono stati disposti, anche nelle more della presente impugnativa, eventuali scorrimenti nonché delle immissioni in ruolo operate dall'Amministrazione sulla scorta della graduatoria oggetto del presente gravame;

nel merito:

si chiede che il Tribunale Amministrativo per il Lazio voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati con ogni conseguenza di legge, ordinando la rettifica della graduatoria in esame nei termini indicati in narrativa;

- annullare i provvedimenti che hanno disposto i successivi scorrimenti della graduatoria e le immissioni in ruolo eventualmente disposte in favore di candidati con punteggio inferiore a quello del ricorrente;

- disporre l'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito in base alla votazione riportata con ogni conseguenza di legge previa revoca delle immissioni in ruolo, delle convocazioni illegittimamente disposte in favore di candidati con un punteggio inferiore a quello del ricorrente o in eccesso rispetto alla quota di riservisti prevista dalla legge e adozione di ogni altra misura idonea ai fini del corretto scorrimento della graduatoria *de qua*;

- condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente nonché al riconoscimento del trattamento economico e giuridico che il ricorrente avrebbe legittimamente percepito se l'Amministrazione avesse, *ab origine*, operato correttamente inserendo il nominativo del ricorrente nella graduatoria di merito stante la votazione conseguita dallo stesso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.-

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento del contributo unificato, in quanto il relativo importo, pari ad euro 325,00 è già stato versato all'atto del deposito del ricorso straordinario nella diversa e maggiore misura di euro € 650,00.

Si allegano i documenti già depositati in sede di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Avv. Rocco Mazza



Avv. Sarilena Stipo
STIPO SARILENA

Firmato digitalmente da STIPO SARILENA
Data: 2025.04.04 09:32:14 +02'00'